

**ESITI CONVEGNO NAZIONALE SUL TEMA: “RUOLO DELLE SOCIETA’ DI MUTUO SOCCORSO NEL PASSAGGIO DAL WELFARE STATE AL WELFARE COMMUNITY”, TENUTO A MILANO IN DATA 4 OTTOBRE 2014.**

Sabato 4 ottobre 2014, presso Spazio Eventi di via Grosotto, 9 - Milano, si è svolto il programmato convegno nazionale sul tema: “**Ruolo delle società di mutuo soccorso nel passaggio dal welfare state al welfare community**”, promosso dall’A.I.S.M.S. (Associazione italiana delle società di mutuo soccorso), in collaborazione con il Coordinamento regionale lombardo e con il patrocinio del Consiglio Regionale della Lombardia.

Scopo del convegno era di fare il punto sull’attuale realtà sociale e sui nuovi scenari che si aprono per le società di mutuo soccorso, e richiamare l’attenzione del mondo politico rispetto alle iniziative intraprese dall’AISMS e dai Coordinamenti regionali per far sì che, attraverso un intervento sulla legge n. 3818/1886, recentemente modificata dall’art. 23 del D.L. n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito dalla legge 221/2012 e recante “Misure per le società cooperative e di mutuo soccorso”, gli oltre 1100 sodalizi mutualistici ancora operanti nel nostro Paese possano avere una spinta a superare le difficoltà che l’attuale crisi comporta e ritrovare la fiducia, per iniziare con consapevolezza il cammino verso il quale i nuovi scenari legislativi e sociali li stanno indirizzando.

Il dibattito, al quale hanno assistito i dirigenti di circa 100 società di mutuo soccorso provenienti da ogni parte d’Italia, è stato moderato dal **prof. Antonio Troisi**, già ordinario di Scienza delle Finanze nell’Università di Foggia e docente di Scienza delle Finanze nell’Università di Bari. Allo stesso dibattito hanno portato il loro qualificato contributo, oltre ai dirigenti dell’AISMS, **Giuseppe Lascalea** e **Sergio Capitoli**, e al vicepresidente del Coordinamento regionale lombardo, **Felice Perani**, anche: l’**on.le Cristina Cappellini**, assessore alle culture, identità e autonomie della Regione Lombardia, che ha portato anche il saluto dell’**on.le Roberto Maroni**, presidente della Regione Lombardia e della **Dr.ssa Maria Cristina Cantù**, assessore alla famiglia, solidarietà sociale e volontariato della Regione Lombardia; il **Dr. Massimo Pagani**, assessore alle politiche sociali della Provincia di Milano; il **Dr. Pierfrancesco Majorino**, assessore alle politiche sociali e alla cultura della salute del Comune di Milano; l’**on.le Giancarlo Giorgetti**, presidente della Commissione parlamentare per l’attuazione del Federalismo Fiscale della Camera dei Deputati; il **Dr. Ernesto Scionti**, avvocato civilista; la **dr.ssa Francesca Bonacina**, assessore alla coesione sociale del Comune di Lecco; il **Dr. Giampietro Losapio**, presidente di UECOOP (Unione europea delle cooperative); e il **prof. Mario Colombo** dell’Università statale di Milano.

L’**on.le Luigi Bobba**, sottosegretario al lavoro, l’**on.le Beatrice Lorenzin**, ministro della salute, e l’**on.le Lorenzo Cesa**, segretario UDC, impegnati altrove dalla loro intensa attività istituzionale, hanno inviato il loro saluto ai partecipanti al convegno e fatto pervenire alla presidenza, come contributo al dibattito, tre messaggi dei quali è stata data lettura nel corso dei lavori; anche l’**on.le Mario Mantovani**, vicepresidente e assessore alla sanità della Regione Lombardia, cui gli impegni da tempo in agenda non hanno consentito di essere presente, ha fatto pervenire il suo saluto ed espresso il suo vivo apprezzamento per la lodevole iniziativa.

Gli interventi che si sono registrati dopo la relazione introduttiva del segretario AISMS, Giuseppe Lascalea, hanno posto in rilievo la grave crisi che ha colpito il mondo intero, la necessità che altri soggetti del privato sociale concorrano con lo Stato per fare uscire il nostro Paese dalla grave emergenza sociale che lo sta attraversando, e l’attenzione con cui gli enti locali e UECOOP guardano al movimento mutualistico, nella convinzione che il passaggio dal welfare state al welfare community si

potrà realizzare solo se le società operaie di mutuo soccorso, che sono una delle componenti storiche più importanti del Terzo Settore, saranno messe nelle condizioni di disaggregare a livello locale il modello di spending review della legge 56/2014, realmente alternativo al moralismo quacchero della lotta agli sprechi e al tecnicismo dei tagli lineari. In questo senso, una preziosa esperienza, per conformare l'attività delle nuove società di mutuo soccorso alle esigenze della disaggregazione a livello locale della revisione della spesa, è stata portata dalla dr.ssa Francesca Bonacina, che ha illustrato il modello lecchese di welfare community.

Dallo stesso dibattito è emerso inoltre che, fino all'ultimo momento, le società di mutuo soccorso hanno sperato che il Governo rinviasse la trattazione delle nuove regole che le riguardano ma, nonostante, nel perseguimento di questo obiettivo, siano state sostenute da numerosi parlamentari (il senatore Piccone ha presentato degli emendamenti all'art. 23, che purtroppo non hanno potuto formare oggetto di discussione perché il Governo ha posto la fiducia sul D.L. 179); gli onorevoli Giorgetti e Zanin hanno presentato due interpellanze parlamentari, con firma di numerosi altri deputati), tutto è stato inutile.

Anche gli appelli dei Coordinamenti regionali e dell'Associazione italiana delle società di mutuo soccorso, costituitasi contestualmente alla celebrazione dell'assemblea nazionale celebrata ad Ancona il 17 novembre 2012, rivolti al Consiglio dei Ministri, al Presidente della Repubblica, al direttore generale del Ministero dello sviluppo economico e alle competenti commissioni di Camera e Senato, sono purtroppo caduti nel vuoto. E il sì definitivo al D.L. Sviluppo - bis ha provocato grande delusione nei dirigenti delle società di mutuo soccorso, che hanno visto vanificate le loro istanze, inoltrate tramite i canali istituzionali e finalizzate a ottenere lo stralcio o, in subordine, alcune modifiche all'art. 23 del D.L. Sviluppo - bis, il quale è andato a incidere in maniera negativa sulla legge 3818/1886, alla quale il movimento mutualistico italiano ha sempre fatto riferimento.

Le nuove norme, infatti, non tenendo conto della ratio originaria e dell'attuale realtà delle società di mutuo soccorso (che tra l'altro era stata ben illustrata a chi aveva l'incarico di proporre le modifiche da apportare alla legge) stravolgono l'attività finora generata dalle stesse società, riesumando per esse nuovi incarichi non contemplati dagli statuti e suscitando profonde preoccupazioni nei loro dirigenti perché, in pratica, ne travolgono la connotazione e le caratteristiche specifiche.

Pertanto, mentre da una parte le società di mutuo soccorso si preparano a rispettare ovviamente la previsione di legge, dall'altra proseguono nella loro decisa domanda, rivolta al legislatore, perché riveda un provvedimento che le penalizza fortemente, e sulla cui urgenza sono stati espressi forti dubbi.

L'obbligo esclusivo di circoscrivere l'attività delle società di mutuo soccorso alle sole prestazioni di mutualità integrativa, escludendole da ogni altra attività di carattere sociale e culturale, sottoponendole a severi controlli e penalizzandole in caso d'inadempienza, non solo mette a repentaglio la loro esistenza, ma rischia di depauperarle irrimediabilmente. Inaccettabile, in particolare, è la fattispecie di esproprio coatto del patrimonio sociale prevista in caso di perdita della personalità giuridica.

Un'altra opinione comune che si è registrata nel convegno, è che c'era sicuramente bisogno di un aggiornamento delle norme esistenti e di una modernizzazione dei contenuti della vecchia legge del 1886 ma non della trasformazione impropria della natura delle società di mutuo soccorso, giacché esistono in Italia, da molto tempo, enti di natura mutualistica specializzati in assistenza sanitaria e socio sanitaria. Questi enti sono le casse mutue aziendali, che gestiscono ingenti risorse economiche, i fondi sanitari integrativi, che stanno avviando la loro attività, le mutue associative, le cooperative di mutualità sanitaria, ecc. Pertanto, la costituzione di un altro ente specializzato in questo tipo di assistenza non era assolutamente necessaria, soprattutto alla luce delle conseguenze che fino ad ora si sono registrate.

Tutto ciò è dimostrato in modo inequivocabile dalle difficoltà che il movimento mutualistico sta incontrando nell'adeguarsi alla nuova normativa: molte società di mutuo soccorso, a tutt'oggi, sono assolutamente disorientate sul da farsi; altre non si sono potute adeguare, perché incapaci di modificare in modo così radicale la loro attività, preferendo trasformarsi compatibilmente in altro tipo di ente. Inoltre occorre accertare che le società di mutuo soccorso che in buona fede si sono adeguate lo abbiano fatto in maniera corretta, atteso che alcuni statuti, che gli specialisti hanno avuto modo di esaminare, sollevano perplessità altrettanto riscontrabili durante i processi di revisione che la nuova legge dispone.

Da qui discende la necessità che il legislatore intervenga con urgenza **per trasformare l'obbligo prescritto** dalle norme contenute nell'art. 23 **in facoltà**, prevedendo, tra le diverse fattispecie di società di mutuo soccorso, quelle che, disponendo di adeguati mezzi e patrimoni o per libera decisione dei loro associati, intendano aderire alla mutualità integrativa volontaria, e le società di mutuo soccorso che, per scelte e motivazioni diverse, dimensioni e consistenza dei loro assetti sociali, intendano rinunciarvi o decidano di fornire ai propri soci i servizi previsti dalla mutualità integrativa, attraverso il ricorso allo strumento della mutualità mediata, senza che ciò comporti la perdita della personalità giuridica. Considerata l'importanza e la strategicità di questo tema, e tenuto conto del gran numero di società di mutuo soccorso ancora operanti nel nostro Paese, è necessario quindi che il **comma 2 dell'art. 2 della nuova legge 3818/1886**, il quale recita che: *“le Società di mutuo soccorso non possono svolgere attività diverse da quelle previste dalla presente legge”* **sia reso privo di efficacia**, onde consentire alle stesse società, attraverso una diversificazione del modello organizzativo, di conservare i legami sociali costruiti nel tempo e di svolgere anche le attività mutualistiche di carattere storico-culturale non contemplate dalla legge di riforma ma pienamente rispondenti, e perciò aderenti, all'identità del movimento mutualistico nazionale.

**È necessario inoltre** che il legislatore si faccia promotore, nel più breve tempo possibile, di un'iniziativa ad hoc, che formi oggetto di una discussione più ampia e approfondita, sulla materia, di quanto ha consentito di fare l'articolo 23, inserito nel decreto legge recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”.

La ricostruzione delle fondamenta giuridiche delle società di mutuo soccorso, definendone i confini e valorizzandone l'autonomia statutaria, è motivata dal ruolo di soggetto attivo che le stesse società possono ricoprire, essendo funzionali al vincolo che connota la ristrutturazione in atto della sicurezza sociale: conciliare il fine non di lucro con l'efficienza e la funzionalità.

Il convegno è stato dunque un passo evolutivo rispetto a quelli finora compiuti dai Coordinamenti regionali e dall'AIMS, perché il movimento mutualistico italiano sia messo nelle condizioni di contribuire al rilancio del welfare e al rafforzamento della coesione sociale, di cui oggi c'è tanto bisogno. I mutualisti italiani, che da oltre 150 anni operano nel sociale, senza rivendicare ricompense, meritano sicuramente una maggiore attenzione rispetto a quella che finora è stata loro riservata, anche se, in questo senso, si sentono confortati dai contenuti della missiva inviata dall'on.le Bobba e dal fatto che la legge di riforma dei poteri locali n. 56 del 7 aprile 2014 ha creato migliori condizioni per la loro proposta di riforma, relegando in secondo piano altri soggetti che in tema di welfare non sono mai stati interlocutori naturali del governo locale.

Ancona, 15 ottobre 2014

Il presidente  
Sergio Capitoli

Allegata istanza di riforma dell'art. 23 del D.L. n. 179, convertito dalla legge 221/2012, con relative giustificazioni giuridiche ed economiche.